

**ACI INFORMATICA SPA**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE E  
GESTIONE BAR INTERNO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE**

**ALLEGATO 6 AL DISCIPLINARE DI GARA**

**CIG: 7373820CC0**

Sommario

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici .....	5
Articolo 2 – Oggetto .....	6
Articolo 3 - Composizione minima del pasto giornaliero e modalit� per usufruirne ...	7
Articolo 4 - Servizio ristorazione bar .....	10
Articolo 5 - Luogo di esecuzione ed entit� del servizio .....	10
Articolo 6 - Orario del servizio .....	11
Articolo 7 – Durata - Proroga .....	11
Articolo 8 – Estensione del servizio .....	12
Articolo 9 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa .....	12
Articolo 10 - Modalit� di esecuzione delle prestazioni contrattuali .....	18
Articolo 11 - Rapporto sui cibi somministrati e sulla gestione delle eccedenze .....	23
Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi contributivi .....	23
Articolo 13 - Obblighi di riservatezza .....	24
Articolo 14 – Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro .....	26
Articolo 15 – Referente/Responsabile del Contratto .....	26
Articolo 16 - Assicurazione .....	27
Articolo 17 - Revisione dei prezzi- Rinunce .....	28
Articolo 18 – Livelli di servizio .....	28
Articolo 19 - Penali .....	28
Articolo 20 - Corrispettivo .....	32
Articolo 21 - Fatturazione e pagamento .....	34
Articolo 22 - Subappalto .....	36
Articolo 23 - Disposizioni antimafia .....	39

Articolo 24 - Cauzione .....	40
Articolo 25 – Divieto di cessione del Contratto e dei crediti .....	41
Articolo 26 – Risoluzione .....	42
Articolo 27 - Recesso .....	45
Articolo 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	46
Articolo 29 – Fallimento. Cessione. Trasformazione. Scissione. Acquisizione.....	48
Articolo 30 – Codice Etico e Patto di Integrità .....	49
Articolo 31 - Consenso al trattamento dei dati .....	49
Articolo 32 - Condizioni particolari di risoluzione.....	50
Articolo 33 – Tolleranza. Validità .....	50
Articolo 34 - Oneri fiscali e spese contrattuali .....	51
Articolo 35 - Foro competente .....	51

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE E**

**GESTIONE BAR INTERNO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE**

**TRA**

**ACI Informatica S.p.A.** con sede in Roma alla via Fiume delle Perle, n. 24,

Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del

Direttore Generale Ing. Mauro Minenna (di seguito per brevità **ACI**

**Informatica**)

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via

\_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, (domiciliata ai fini

del presente contratto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,) in persona del

\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede

sociale (di seguito per brevità anche “**Impresa**”),

**premesse che**

- l'Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da ACI Informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;

- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Capitolato Tecnico; Allegato "III" – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (D.U.V.R.I.) – Allegato "IV" - Eventuali chiarimenti inviati durante la gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea

valutazione tecnica ed economica delle stesse. Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici**

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta), Allegato "II" (Capitolato Tecnico); Allegato "III" – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (D.U.V.R.I.) - Allegato "IV" (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa posta in calce al presente Contratto.

2. L'esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti da ACI Informatica, prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall'Impresa.

4. ACI Informatica, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del 1/03/2009 provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

5. Il codice CIG identificativo del presente contratto è il seguente:  
  
7373820CC0.

6. E' designato quale Responsabile del Procedimento il Sig.

.....

7. È designato quale Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) il Sig.

.....

### **Articolo 2 – Oggetto**

1. ACI Informatica affida all'Impresa l'incarico per lo svolgimento del servizio di mensa aziendale e gestione bar interno a ridotto impatto ambientale. In particolare, l'Impresa dovrà provvedere all'erogazione dei seguenti servizi/attività:

a) Mensa aziendale

b) Ristorazione bar

2. Il servizio di mensa aziendale è effettuato dall'Impresa attraverso l'approvvigionamento e la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione e la cottura giornaliera dei pasti, la somministrazione degli stessi con la formula self-service, la pulizia delle attrezzature (frigoriferi, forno, banco cucina, banco lavoro etc.), degli utensili (stoviglie, pentole, posate, vassoi, brocche d'acqua, oliere, etc.) e dei locali cucina e sala ristorante utilizzati.

3. Il servizio bar interno è effettuato dall'Impresa attraverso l'approvvigionamento e la conservazione dei prodotti, la preparazione e la somministrazione al banco dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico, la pulizia delle attrezzature, degli utensili e dei locali utilizzati.

4. L'Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 20 tutte le prestazioni previste nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ivi compresi gli aspetti

migliorativi offerti gratuitamente dall'Impresa se non rifiutati

espressamente da ACI Informatica. Il servizio è a consumo e

all'impresa verrà garantito solo un minimo del 30% dell'importo

massimo contrattuale.

5. La descrizione dei servizi, le modalità di esecuzione e le specifiche

attività richieste all'Impresa, oltre che nel presente contratto sono

dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico a cui specificatamente

si rinvia.

### **Articolo 3 - Composizione minima del pasto giornaliero e modalità per**

#### **usufruirne**

1. Ogni commensale ha diritto giornalmente ad un pasto così composto:

a) un primo piatto fra due scelte di cui una minestra; comunque tutti

i giorni in aggiunta deve essere proposto un primo piatto in

bianco (pasta, pasta integrale e riso) e uno al pomodoro (pasta,

pasta integrale e riso);

b) un secondo piatto caldo fra tre scelte; comunque tutti i giorni in

aggiunta deve essere proposta carne e pesce ai ferri in trancia

da gr. 150 a crudo, due tipi di piatti freddi e due tipi di

"insalatone".

c) un contorno caldo fra due scelte o in alternativa un contorno

freddo fra quattro scelte;

d) pane o grissini con possibile scelta fra quattro tipi di pane;

e) una porzione di frutta di stagione con possibile scelta tra almeno

cinque tipi di frutta di cui una cotta.

f) una volta a settimana dolce in alternativa alla frutta.

In alternativa al primo piatto (secondo il menù del giorno):

- a) una porzione di formaggio;
- b) uno yogurt;
- c) un contorno;
- d) una porzione di frutta di stagione o frutta cotta;
- e) una porzione di dessert.

In alternativa al secondo piatto (secondo il menù del giorno):

- a) una porzione di prosciutto cotto;
- b) una porzione di formaggio escluso grana e parmigiano;
- c) una porzione di prosciutto crudo.

In alternativa al contorno:

- a) una porzione di frutta di stagione o frutta cotta.

Acqua e bevande:

Acqua minerale naturale o gassata o bevanda da somministrare secondo le quantità e le modalità proposte dall'Impresa in sede di offerta tecnica.

2. L'impresa deve mettere a disposizione dei commensali, sulla linea del self service, dei menù con piatti dietetici aggiuntivi rispetto a quelli base proposti secondo quanto indicato in sede di offerta. Inoltre, l'Impresa si obbliga a predisporre dei piatti dietetici per i commensali che ne faranno esplicita richiesta in base a specifiche prescrizioni mediche secondo quanto previsto nel capitolo 5 del Capitolato tecnico.

3. L'Impresa deve garantire che gli ingredienti usati nella produzione dei pasti siano di prima qualità e conformi a quanto dichiarato nelle specifiche qualitative riportate nel documento "Specifiche



merceologiche delle materie prime” allegato al Capitolato tecnico (All. A) e di quanto proposto in sede di offerta in tema di qualità delle derrate alimentari.

4. Nel caso di intolleranza al glutine, l’Impresa deve garantire che la scelta dei prodotti da somministrare sia effettuata utilizzando il Prontuario dell’Associazione Italiana di Celachia e che per la preparazione dei pasti per i celiaci vengono utilizzati flussi produttivi e attrezzature separate (per conservazione, preparazione e distribuzione dei pasti).

5. La quantità di cibo servito dall’Impresa con il primo piatto deve essere a discrezione del commensale, mentre la quantità servita come secondo piatto viene specificata nel documento “Tabella delle grammature” allegato al Capitolato tecnico (All. B). Pertanto, l’Impresa deve garantire che le porzioni offerte siano adeguate e calibrate sulle esigenze nutrizionali degli utenti cui sono destinati, in modo tale da ridurre al minimo le eccedenze e gli scarti alimentari ed offrire un apporto dietetico equilibrato, così come previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011, d’ora in poi D.M. 25 luglio 2011.

6. Alla fine della linea del self service il dipendente procederà a registrare il pasto passando il proprio badge nel rilevatore di presenza installato da ACI Informatica. Sulla base di tali registrazioni, l’Impresa potrà registrare giornalmente il numero dei pasti erogati da fatturare mensilmente ad ACI Informatica.

7. L’Impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di

fatto inerente ai servizi stessi. Conseguentemente, nessuna obiezione

l'Impresa stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse

insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una

pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo

all'articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.

8. Sono fatte salve le migliorie offerte gratuitamente dall'Impresa sulla composizione del pasto.

#### **Articolo 4 - Servizio ristorazione bar**

1. Il servizio di ristorazione bar è riservato al personale di ACI Informatica ed in genere alle persone che si trovano all'interno dei locali.

2. Le consumazioni richieste devono essere servite dietro pagamento effettuato dai richiedenti. I prodotti da servire ed i relativi prezzi sono riportati nel documento "Listino prezzi del bar aziendale" allegato al Capitolato Tecnico (All. C).

3. I prodotti proposti devono essere di prima qualità e delle primarie marche.

4. Il "Listino prezzi del bar aziendale" deve essere esposto a cura dell'Impresa a vista dei consumatori. Ogni variazione dei prezzi deve essere concordata con ACI Informatica.

#### **Articolo 5 - Luogo di esecuzione ed entità del servizio**

1. Il servizio di mensa e gestione bar interno deve essere svolto presso i locali messi a disposizione di ACI Informatica siti in Roma, Via Fiume delle Perle, 24 e deve essere espletato dal lunedì al venerdì escluse le festività infrasettimanali.

2. L'impresa deve preparare e somministrare una media indicativa di circa

250 pasti giornalieri dal lunedì al giovedì, con variazioni che vanno da un minimo indicativo di circa 180 ad un massimo indicativo di circa 350 pasti giornalieri. Per quanto riguarda la giornata del venerdì devono essere preparati e somministrati una media indicativa di circa 30 pasti, con variazioni che vanno da un minimo indicativo di circa 20 ad un massimo indicativo di circa 50 pasti.

3. I potenziali avventori del bar interno sono circa 400/500 persone presenti per ragioni di lavoro all'interno dei locali di Via Fiume delle Perle.

#### **Articolo 6 - Orario del servizio**

1. La somministrazione dei pasti deve essere effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 12,20 e le ore 14,00. Il servizio bar deve essere assicurato nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 14,30, fatte salve le migliorie offerte gratuitamente dall'impresa in sede di offerta tecnica.

#### **Articolo 7 – Durata - Proroga**

1. Il presente contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata di 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di inizio attività o documento analogo.

2. Alla scadenza del presente contratto, ACI Informatica si riserva la facoltà di richiedere che il servizio venga prorogato nella misura massima di sei mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. ACI Informatica, alla scadenza del contratto, si riserva, altresì, la facoltà di azionare l'opzione di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/201 con l'affidamento all'Impresa aggiudicataria, alle medesime o migliorative condizioni economiche, e secondo i prezzi unitari di cui al successivo art. 20, gli stessi servizi oggetto del presente contratto fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi, così come previsto nel bando di gara.

#### **Articolo 8 – Estensione del servizio**

1. ACI Informatica si riserva la facoltà, nel periodo di validità del presente Contratto, in relazione alle proprie esigenze organizzative di richiedere ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. un aumento, fino alla concorrenza del quinto, del valore della fornitura alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
2. ACI Informatica si riserva, altresì, la facoltà di apportare modifiche e varianti senza una nuova procedura di gara nei limiti ed alle specifiche condizioni dettate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tali ipotesi, variazioni e modifiche saranno disciplinate da appositi atti aggiuntivi.
3. Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi alle richieste di cui al presente articolo, ACI Informatica si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 9 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo art. 20, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo la conservazione delle derrate, e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione di

tutti i servizi oggetto del contratto.

2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di essere in possesso di tutte le certificazioni, omologazioni richieste e di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

3. Nell'esecuzione del servizio, l'Impresa garantisce il pieno rispetto di tutte le leggi sanitarie vigenti in materia di alimentazione, conservazione, preparazione e somministrazione di alimenti ed, in particolare, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e si impegna anche all'osservanza della vigente normativa igienico-sanitaria e, in particolare, di quella prevista dagli articoli dal n. 37 al n. 42 del D.P.R. n. 327/1980.

4. Il personale impiegato per la gestione del servizio deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente legislazione. ACI Informatica ha la facoltà di richiedere all'Impresa di sottoporre gli addetti ad analisi cliniche riflettenti patologie incompatibili con il servizio.

5. L'Impresa si impegna inoltre a far indossare ai propri dipendenti durante l'esecuzione del servizio, cuffie, camice o tuta, guanti in lattice e quanto altro necessario per garantire la massima igiene

nell'espletamento del servizio. In particolare, l'impresa si impegna a far indossare al proprio personale indumenti distinti ed in perfette condizione igieniche per l'espletamento dei processi di produzione dei pasti, di distribuzione dei pasti e di pulizia delle stoviglie, dei banchi self service e dei locali cucina, sala etc., così come previsto nel Capitolato tecnico

6. L'Impresa è tenuta a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi, ed a garantire il rispetto da parte dello stesso delle disposizioni interne di ACI Informatica. Inoltre, il personale preposto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ha l'obbligo, nella frequentazione degli uffici di ACI Informatica, di portare in modo visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

7. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, avente la capacità professionale per espletare il servizio secondo le condizioni minime previste dal Capitolato Tecnico. L'Impresa risponderà direttamente e integralmente dell'operato del personale utilizzato.

8. L'impresa prende atto che dovrà impiegare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato.

9. L'Impresa deve prevedere nell'organico la presenza giornaliera e continuativa delle figure professionali descritte in dettaglio nel cap. 8 del

Capitolato tecnico, nonchè la figura del Coordinatore del gruppo che dovrà essere presente con continuità e dovrà interfacciare con i responsabili di ACI Informatica.

10. L'Impresa si impegna ad eseguire le attività secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, nei suoi allegati ovvero secondo quelle diversamente concordate con la stessa ACI Informatica. Inoltre l'Impresa si impegna ad eseguire le disposizioni operative che saranno impartite di volta in volta da ACI Informatica per far fronte alle esigenze che dovessero ravvisarsi.

11. L'Impresa si impegna a conformarsi e, conseguentemente, a far conformare i suoi dipendenti ai documenti relativi alla sicurezza, all'igiene, alla disciplina e agli orari in vigore presso ACI Informatica ed in genere a tutte le istruzioni che saranno date da ACI Informatica.

12. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

13. L'Impresa si obbliga a consentire all'ACI Informatica di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena ed esatta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Tale facoltà di controllo è estesa anche ai rappresentanti dei dipendenti di ACI Informatica, costituenti la "Commissione mensa".

14. ACI Informatica si riserva la facoltà di procedere, direttamente o tramite incaricati competenti, a controlli periodici sulla qualità, quantità, varietà

e preparazione dei pasti, sull'igiene generale dei locali e sulla pulizia del materiale utilizzato. Il medesimo controllo è effettuato sulle derrate alimentari conservate nei magazzini e nelle celle frigorifere.

Inoltre, l'Impresa deve consentire il libero accesso nei locali ove vengono preparati i pasti al rappresentante ACI Informatica e la stessa possibilità di controllo deve essere riconosciuta ai rappresentanti dei lavoratori (Commissione Mensa).

L'effettuazione di detti controlli non viene in alcun modo a limitare od escludere la piena responsabilità dell'Impresa stessa.

15. L'Impresa entro il venerdì di ogni settimana è tenuta a consegnare ad ACI Informatica il menù relativo alla settimana successiva da affiggere nell'apposita bacheca. Inoltre, l'impresa è obbligata a stilare il menù mensile, entro il 15 del mese precedente, ed a presentarlo ai rappresentanti della Commissione Mensa per consentire eventuali suggerimenti e modifiche da apportare.

16. L'Impresa prende, inoltre, atto che nel corso dell'esecuzione del servizio i locali ed i beni continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d'uso, da personale dell'ACI Informatica.

17. In caso di sciopero del personale addetto al servizio, l'Impresa dovrà preavvisare l'ACI Informatica con la maggiore tempestività possibile, ed in ogni caso il preavviso non potrà essere inferiore a due giornate lavorative, fermo restando l'obbligo di assicurare l'espletamento del servizio ove necessario a garantire il regolare svolgimento delle attività di ACI Informatica.

18. L'Impresa dovrà fare tempestivamente, e comunque non oltre le 24



ore, all'ACI Informatica comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio.

19. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia l'Impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l'Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione.

20. ACI Informatica si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa, senza costi aggiuntivi, la sostituzione dei prodotti utilizzati con altri analoghi, qualora tali prodotti anche in relazione alle risultanze di specifici questionari non siano di gradimento dei commensali.

21. ACI Informatica si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa, senza costi aggiuntivi, la consegna presso la Direzione Generale, posta al 6° piano dello stabile di Via Fiume delle Perle, di pasti previsti nel menù giornaliero.

22. Nell'esecuzione del servizio, l'Impresa si impegna ad osservare le prescrizioni di cui al D.M. 25 luglio 2011 in materia di adozione di criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti e servizi nel settore della ristorazione collettiva.

23. Durante l'esecuzione del servizio, ACI Informatica potrebbe eseguire lavori edili ed impiantistici di ampliamento/adeguamento e ristrutturazione nelle aree di pertinenza mensa che potrebbero temporaneamente limitare o impedire l'agibilità dei locali stessi con conseguente rimodulazione (temporali e/o logistici) delle tempistiche e modalità di erogazione dei servizi di Bar e Mensa. Pertanto, ACI Informatica si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa, con congruo

preavviso, di garantire l'erogazione dei pasti attraverso il servizio di catering da eseguirsi secondo modalità che saranno concordate e senza costi aggiuntivi per ACI Informatica stessa.

24. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, l'ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

#### **Articolo 10 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. L'impresa deve provvedere a sua cura, rischio e spese, all'acquisto, al trasporto ed alla sistemazione delle derrate alimentari nei magazzini e nelle celle frigorifere attigui al locale del ristorante aziendale curandone la conservazione.

2. La preparazione dei pasti e la cottura dei cibi devono essere effettuati dall'Impresa nel locale cucina attiguo al locale mensa.

3. I cibi devono essere preparati e integralmente cotti giornalmente. E' fatto divieto all'Impresa di utilizzare cibi precotti.

È vietata, altresì, qualsiasi forma di riciclo dei cibi preparati. In particolare, l'Impresa non potrà utilizzare nella preparazione quotidiana dei pasti cibi rimasti al termine del servizio del giorno precedente; tali cibi dovranno essere smaltiti lo stesso giorno di preparazione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, salvo che l'impresa stessa si impegni a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di

prodotti alimentari in linea con la ratio della legge 155/2003 recante

“Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.

4. ACI Informatica mette a disposizione dell'Impresa aggiudicataria i locali, gli impianti, le attrezzature e quant'altro necessario al funzionamento della mensa predetta e del bar aziendale, inclusi vassoi, piatti, posate, bicchieri frangibili e stoviglierie da cucina così come risultante da apposito inventario allegato al Capitolato tecnico (All. D).

5. La macchina del caffè utilizzata nel bar interno dovrà essere fornita a cura e spese dall'impresa che dovrà mantenerla in perfetto stato di funzionamento.

6. L'Impresa deve dichiarare e riconoscere che i locali e le attrezzature messe a disposizione sono idonei e sufficienti per il miglior svolgimento del servizio e rispondono alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza ed igiene.

7. L'Impresa si impegna ad usare i locali del ristorante aziendale e del bar aziendale, gli impianti e le attrezzature e qualsiasi altro materiale ricevuto in consegna con la massima cura ed al solo scopo indicato nel presente contratto e deve rispondere per rotture e guasti imputabili a cattivo uso da parte del proprio personale.

8. Le spese derivanti dall'eventuale sostituzione dell'attrezzatura primaria (forno, cucina, frigoriferi, celle frigorifere, ecc.) sono a carico di ACI Informatica.

9. La spesa derivante dalla sostituzione dell'attrezzatura secondaria (piatti, bicchieri, forchette, coltelli, ecc.) logorata dall'uso e/o non più

adatta allo scopo cui è destinata è a carico di ACI Informatica in misura del 70% e per il restante 30% a carico dell'Impresa. Sono esclusi i vassoi e tutto il pentolame la cui sostituzione è a carico di ACI Informatica.

10. L'Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature installate nei locali mensa e nel bar aziendale che sono riportate in apposito elenco allegato al Capitolato tecnico (All. D). Inoltre, l'Impresa deve provvedere a tutte le operazioni di pulizia ordinaria, ed in particolare alla completa pulizia delle stoviglie, dei banchi self-service, dei locali cucina e sala e delle attrezzature messe a sua disposizione, nonché eliminazione dei rifiuti e degli imballi. Sono a carico dell'Impresa le spese relative al materiale detergente per il lavaggio delle stoviglie e a quant'altro occorra per le operazioni di pulizia comprese quelle relative ai locali mensa e bar, escluse le spese per la disinfestazione periodica che sono a carico di ACI Informatica.

11. L'Impresa si obbliga ad utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.

12. Il personale dell'Impresa dovrà mantenere un contegno irreprensibile e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'ACI Informatica stessa.

13. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei

locali della ACI Informatica potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza, previa comunicazione dell'Impresa alla ACI Informatica, almeno 10 giorni prima l'inizio delle attività, dei relativi nominativi.

14. L'Impresa riconosce all'ACI Informatica la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, che fossero ritenute ad insindacabile giudizio della ACI Informatica medesima non adeguate alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della ACI Informatica di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per la stessa ACI Informatica. In siffatto caso l'Impresa proporrà ad ACI Informatica il curriculum della nuova figura professionale entro il termine di 7 giorni solari dalla richiesta di sostituzione.

15. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento, l'Impresa, nel caso in cui voglia provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla ACI Informatica, con un preavviso di 7 giorni solari, il *curriculum* della nuova figura professionale.

16. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 13 e 14 del presente articolo, l'ACI Informatica si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del *curriculum* della nuova figura

professionale.

17. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della ACI Informatica del *curriculum* presentato, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 3 (tre) giorni solari decorrenti dalla comunicazione di assenso.

18. Alla scadenza del contratto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali messi a disposizione dall'ACI Informatica.

19. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'ACI Informatica di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

20. L'Impresa dovrà garantire tutto quanto risulti necessario affinché, alla scadenza del contratto, una eventuale nuova Impresa possa ad essa subentrare nell'erogazione di tutti i servizi ancora in essere. A tal fine, l'Impresa uscente dovrà, nel caso di richiesta con preavviso di almeno un mese dalla scadenza del contratto, fornire, nell'ultimo mese di vigenza dello stesso (periodo di trasferimento) e su richiesta di ACI Informatica, tutto il supporto e la collaborazione necessaria all'Impresa subentrante.

21. L'Impresa, infine, si impegna e obbliga a dare applicazione alla clausola sociale di cui agli art. 332 e ss del Capo XII "Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)" del CCNL di categoria "Settore Turismo – Pubblici Servizi".

22. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al Capitolato tecnico

20. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai

precedenti comma, l'ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

**Articolo 11 - Rapporto sui cibi somministrati e sulla gestione delle eccedenze**

1. Con cadenza semestrale, l'impresa è tenuta a presentare ad ACI Informatica un rapporto nel quale dovranno essere evidenziati i tipi, le quantità dei prodotti alimentari, metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando a riguardo appropriata documentazione (per l'origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:200716).

2. Nel rapporto semestrale di cui al precedente comma, l'Impresa è tenuta ad indicare anche la quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità.

**Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi contributivi**

1. L'Impresa garantisce di ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale e verso gli addetti e incaricati utilizzati nell'esecuzione del presente Contratto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendosi – in via esclusiva e integrale - ogni onere o responsabilità in relazione agli obblighi retributivi, previdenziali,

assistenziali ed assicurativi verso il proprio personale e i collaboratori, addetti, ausiliari e incaricati di cui dovesse avvalersi ai fini del presente Contratto, e mantenendo libera e del tutto indenne ACI Informatica da ogni e qualsiasi rapporto, onere e responsabilità giuridici ed economici con tali operatori.

2. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti utilizzati nelle attività oggetto del presente Contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività oggetto del Contratto stesso, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai precedenti commi del presente articolo, vincolano l'Impresa anche nel caso in cui l'Impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. L'Impresa dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

### **Articolo 13 - Obblighi di riservatezza**

1. L'Impresa prende atto che, ai fini di esecuzione del presente Contratto,



acquisisce dati e conoscenze che costituiscono patrimonio istituzionale e aziendale di ACI Informatica, che non sono di dominio pubblico, e che – se divulgati – possono recare danni ad ACI Informatica. Rientrano in tale tipologia tutte le informazioni, verbali o scritte, anche in formato elettronico, acquisibili nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, e non pubblicamente note e ritenute riservate. L'Impresa si impegna a non divulgare a terzi i suddetti dati e informazioni, ad adottare ogni misura necessaria a mantenere tali dati e informazioni nella massima riservatezza, e ad evitare ogni utilizzo di tali dati e informazioni per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto stesso, e nei limiti delle attività strettamente necessarie a tali finalità. L'Impresa, con la cessazione del presente Contratto, si impegna a restituire ad ACI Informatica tutta la documentazione relativa ai suddetti dati e informazioni oppure a distruggerla, secondo le indicazioni ricevute dalla stessa ACI Informatica.

2. Gli obblighi in materia di riservatezza dei dati e delle informazioni acquisiti da ACI Informatica sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. È esclusa, in ogni caso, la duplicazione o riproduzione o qualsiasi libero e autonomo utilizzo di documentazione di ACI Informatica anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente Contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti e, comunque, previa approvazione di ACI

Informatica. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte del proprio personale, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa ACI Informatica.

#### **Articolo 14 – Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro**

1. L'Impresa, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, e relative circolari esplicative in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità del Contratto stesso.

#### **Articolo 15 – Referente/Responsabile del Contratto**

1. L'Impresa, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, nominerà un proprio referente per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali.
2. Il referente di ACI Informatica è il Direttore dell'esecuzione del presente contratto indicato nel precedente art. 1, comma 7.
3. Per ragioni di opportunità tecnica emergenti in corso di esecuzione, i referenti potranno concordare modifiche e varianti alle attività previste, purché detti interventi siano coerenti con quanto previsto e non comportino aumenti dei corrispettivi pattuiti.

**Articolo 16 - Assicurazione**

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto, ed è altresì responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati dai propri dipendenti, consulenti e risorse, ad ACI Informatica, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

2. L'Impresa, in considerazione delle responsabilità e dei rischi assunti con la sottoscrizione del presente Contratto, ha stipulato con primaria Compagnia, e si impegna a mantenere a proprie spese per l'intero periodo di validità del Contratto stesso, una polizza assicurativa – per i valori e i massimali previsti negli atti di gara - a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto, e per tutti i rischi e le responsabilità correlati all'esecuzione del Contratto stesso, anche per danni procurati da terzi e a terzi. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente comma è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di dare evidenza e di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, anche attraverso dichiarazione di assicurazione a ogni rinnovo e fino alla scadenza del presente Contratto, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento ad ACI Informatica del maggior danno subito.

### **Articolo 17 - Revisione dei prezzi- Rinunce**

1. Per l'intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.
2. L'Impresa rinuncia a chiedere la risoluzione del presente Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui all'art. 1467 del Codice Civile, e la revisione del corrispettivo, di cui all'art. 1664 del Codice Civile.

### **Articolo 18 – Livelli di servizio**

1. Il servizio svolto deve essere mirato ad ottenere standard elevati sia sotto il profilo qualitativo che organizzativo e raggiungere un livello di soddisfazione minima da parte dei commensali pari al 75%, riscontrabile attraverso questionari, appositamente predisposti dall'Impresa aggiudicataria e concordati con ACI Informatica, sulla bontà, sull'organizzazione e sull'igiene del servizio, compilati almeno una volta all'anno dai commensali.
2. In caso di inosservanza del livello di servizio di cui al precedente comma si procederà alla applicazione della penale di cui al successivo articolo 19, comma, penali, salvo la risoluzione del contratto.

### **Articolo 19 - Penali**

1. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'Impresa le penali così quantificate:

#### A) Ritardo nella consegna del Menù

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna del menù settimanale di cui all'art. 9, comma 15, ACI Informatica applicherà all'Impresa una penale di € 100,00 (cento/00).

#### B) Ritardo nella presentazione del curriculum della nuova figura

professionale in caso di richiesta di sostituzione

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di 7 giorni solari dalla richiesta di sostituzione avanzata da ACI Informatica, previsto dal precedente articolo 10, comma 14, per la presentazione del curriculum della nuova figura professionale, ACI Informatica applicherà all'Impresa, una penale di € 200,00 (duecento /00).

C) Ritardo nella sostituzione della figura professionale

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di 3 giorni solari previsto dal precedente articolo 10, comma 17, per la sostituzione della figura professionale, ACI Informatica applicherà all'Impresa una penale di € 100,00 (cento/00).

D) Sostituzione di personale senza autorizzazione

Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di personale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione scritta di ACI Informatica, quest'ultima si riserva di applicare una penale di € 200,00 (duecento/00).

E) Mancata presenza in organico delle figure professionali richieste

Per la mancata presenza in organico delle figure professionali richieste per l'esecuzione del servizio di mensa aziendale e gestione bar interno, di cui al precedente art. 9, comma 9, ACI Informatica applicherà all'Impresa una penale di € 400,00 (quattrocento/00) al giorno o frazione di giorno per ciascuna delle figure professionali mancanti.

F) Mancanza di varietà delle portate

Per mancanza di varietà delle portate secondo il menù del giorno,

ACI Informatica applicherà all'Impresa una penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni pietanza di primo piatto, secondo piatto, contorno, frutta non disponibile. Se la mancanza della pietanza avviene nell'ultima mezz'ora dell'orario giornaliero del servizio, la penale è ridotta alla metà.

G) Mancata o impropria o non pulita divisa del personale addetto.

Per mancata o impropria o non pulita divisa del personale addetto, ACI Informatica applicherà all'Impresa una penale di € 200,00 (duecento/00).

H) Mancata o insufficiente pulizia giornaliera

Per mancata o insufficiente pulizia giornaliera del locale cucina, della sala mensa e delle attrezzature e stoviglie, ACI Informatica applicherà all'Impresa una penale di € 200,00 (duecento/00).

I) Ritardata, incompleta od omessa manutenzione delle attrezzature e degli utensili

Per ritardata, incompleta od omessa manutenzione delle attrezzature e degli utensili, ACI Informatica applicherà all'Impresa una penale da € 100,00 (cento/00) a € 300,00 (trecento/00), secondo la gravità.

J) Mancato rispetto del livello di servizio

In caso di mancato raggiungimento del livello di soddisfazione minimo da parte dei commensali pari al 75%, di cui al precedente articolo 18 e al capitolo 9 del Capitolato tecnico, ACI Informatica applicherà all'impresa una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00).

2. Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e

valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

3. ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:

- qualora si è dato luogo all'applicazione di penali per due volte consecutive a seguito dell'inosservanza del livello di servizio di cui al precedente articolo 18;
- qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo;
- qualora l'ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell'intera fornitura di cui all'art. 20, comma 2.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna

espressamente a rifondere alla ACI Informatica l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa stesso.

7. ACI Informatica, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 20, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

#### **Articolo 20 - Corrispettivo**

1. Il prezzo unitario di ciascun pasto è di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).
2. In relazione al prezzo unitario di cui al precedente comma 1, il corrispettivo massimo complessivo, omnicomprensivo, per la somministrazione stimata di n. 165.000 pasti nel periodo contrattuale di 36 mesi è di € \_\_\_\_\_) ed è comprensivo dei costi relativi alla sicurezza a carico del datore di lavoro e non comprende, invece, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso così come quantificati nel DUVRI in € 390,00 (trecentonovanta/00). All'Impresa saranno remunerati solo i pasti effettivamente somministrati.
3. In caso di effettuazione, su richiesta esplicita e preventiva di ACI Informatica, della fornitura di pasti oltre quelli previsti giornalmente, oppure somministrati a persone esterne autorizzate da ACI Informatica ad usufruire del servizio mensa, detti pasti saranno remunerati al prezzo unitario di cui al primo comma.



4. In considerazione anche dell'art. 27, all'impresa è garantito solo l'acquisto di pasti per un importo pari al 30% dell'importo massimo di cui al precedente comma 2.

5. Resta fermo e inteso che tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del presente Contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo previsto dal Contratto stesso.

6. I corrispettivi di cui al presente articolo sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo previsto dal presente Contratto.

7. I corrispettivi, pertanto, sono remunerativi di tutte – nessuna esclusa - le attività che sono oggetto del presente Contratto. Resta, comunque, escluso il diritto al corrispettivo per prestazioni non esattamente e non correttamente eseguite.

8. In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ai limiti di legge, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 3 del Decreto

Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all'Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.

### **Articolo 21 - Fatturazione e pagamento**

1. L'impresa provvederà alla fatturazione mensile dei pasti effettivamente somministrati nel corso del periodo di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui al capitolo 11 del Capitolato tecnico.

2. Ciascuna fattura dovrà (i) indicare espressamente la causale del pagamento, (ii) contenere i riferimenti al presente Contratto relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codice Identificativo Gara), (iii) essere intestate ad ACI Informatica, Via Fiume delle Perle n. 24, 00144 Roma, P. IVA 00883311003, ed (iv) essere inviate per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: [admacinform@informatica.aci.it](mailto:admacinform@informatica.aci.it). Analoghe indicazioni dovranno avere le fatture emesse relativamente agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali, di cui al 2° comma, ultimo periodo del precedente articolo 20, fatture da emettersi dopo che l'impresa abbia sostenuto tali costi.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo, e comunque ove vi siano fatture in pagamento che dovranno contenere tutte le informazioni di cui al precedente comma 2, ACI Informatica procederà, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, ad acquisire il documento

unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente comma, non venga corrisposta da ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.

4. In conformità alle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente Contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di "in house", l'importo delle fatture di cui al comma 1 del presente articolo sarà bonificato a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a \_\_\_\_\_, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187, così come meglio specificato al successivo articolo 28.

5. L'Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del presente Contratto.

6. ACI Informatica rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1bis, del DPR 633/72, così come modificato dall'art. 3 del D.L.

n. 148 del 16/10/2017. Pertanto le fatture emesse nei confronti di ACI Informatica, a partire dal 1° gennaio 2018, dovranno riportare la dicitura "fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72".

### **Articolo 22 - Subappalto**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

*< ... ovvero, in alternativa, se il concorrente ha dichiarato di non ricorrere al subappalto, inserire il successivo comma 2.>*

2. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del presente Contratto.

3. Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalsa, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi del presente articolo.

4. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività oggetto del presente Contratto.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del presente Contratto anche per la parte subappaltata.

6. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate ai subappaltatori stessi.

7. L'Impresa si impegna a depositare presso ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza nei confronti del subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

8. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

9. Nel caso di mancato deposito dei documenti necessari entro il termine previsto, ACI Informatica procederà a richiedere all'Impresa

l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

10. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

11. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell'Impresa subappaltatrice; in tal caso, l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione contrattuale.

12. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, non è previsto il pagamento diretto di ACI Informatica al subappaltatore, ad eccezione dell'ipotesi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa o in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

13. L'Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a praticare, per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di

ulteriore subappalto.

15. L'impresa dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica effettuata da ACI Informatica abbia dimostrato l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.

17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annulerà l'autorizzazione al subappalto.

18. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.

19. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

### **Articolo 23 - Disposizioni antimafia**

1. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di validità del Contratto stesso. In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Impresa, dei membri del Collegio

Sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del Codice Civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

#### **Articolo 24 - Cauzione**

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto stesso secondo quanto stabilito dallo stesso art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l'Impresa.

2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la polizza di cui al precedente comma del presente articolo, mediante rinnovi e proroghe, per tutto il periodo di validità del presente Contratto e, comunque, fino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto stesso, pena la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva



escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.

4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente Contratto e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa ACI Informatica di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della stessa ACI Informatica.

6. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al precedente comma 5 del presente articolo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Articolo 25 – Divieto di cessione del Contratto e dei crediti**

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto divieto all'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente Contratto, se non dietro preventiva ed

espressa autorizzazione di ACI Informatica.

3. È, altresì, fatto divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 26 – Risoluzione**

1. In caso di grave e reiterato inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, ACI Informatica, mediante posta elettronica certificata, assegnerà all'Impresa, ex art. 1454 del Codice Civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, ACI Informatica potrà, in relazione a specifiche circostanze e a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l'inadempimento non sia stato sanato, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto e, in relazione a tale risoluzione di diritto, ACI Informatica ha la facoltà di incamerare la cauzione, ove la cauzione stessa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai

sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con posta elettronica certificata, nei seguenti

casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Informatica ai sensi del precedente art. 24;

c) mancata copertura dei rischi durante l'intero periodo di validità del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 16;

d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 8 Estensione del servizio; 9 Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa; 10 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali; 13 Obblighi di riservatezza; 16 Assicurazione; 19 Penali; 22 Subappalto; 24 Cauzione; 25 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 28 Tracciabilità dei flussi finanziari; 30 Codice etico e Patto di Integrità; 32 Condizioni particolari di risoluzione.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con lettera raccomandata a.r..

3. ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da

comunicarsi all'Impresa con posta elettronica certificata.

4. Tenuto conto che le attività oggetto del presente Contratto sono inserite in un progetto svolto nell'ambito del rapporto istituzionale che ACI Informatica ha nei confronti dell'Automobile Club d'Italia (ACI), qualora tale progetto dovesse essere dall'ACI interrotto e/o sospeso, ACI Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente Contratto.

5. Dalla data di efficacia dell'interruzione/sospensione di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACI Informatica.

6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in esecuzione del presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal Contratto stesso.

7. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

8. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia

lo stato di esecuzione del Contratto stesso, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in esecuzione del presente Contratto, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti dal Contratto stesso, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **Articolo 27 - Recesso**

1. ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con posta elettronica certificata.

2. Tenuto conto che le attività oggetto del presente Contratto sono inserite in un progetto svolto nell'ambito del rapporto istituzionale che ACI Informatica ha nei confronti dell'Automobile Club d'Italia (ACI), qualora tale progetto dovesse essere dall'ACI interrotto e/o sospeso, ACI Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente Contratto.

3. Dalla data di efficacia dell'interruzione/sospensione di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACI Informatica.

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in esecuzione del presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal Contratto stesso.

5. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

6. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione del Contratto stesso, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in esecuzione del presente Contratto, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti dal Contratto stesso, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **Articolo 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del servizio oggetto del presente Contratto devono essere registrati dall'Impresa su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd "obbligo di tracciabilità"), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio, il

Codice CIG – Codice Identificativo Gara - della commessa, da indicare nella causale delle fatture emesse, unitamente al riferimento al presente Contratto).

2. L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma del presente articolo determina la nullità assoluta del presente Contratto ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile.

3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del presente Contratto.

4. L'Impresa provvederà altresì a comunicare ad ACI Informatica – nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Codice IBAN) del conto corrente dedicato intestato all'Impresa stessa, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. L'Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'Impresa dichiara inoltre che il predetto conto corrente è conforme a quanto previsto dalla L. 136/2010 'Piano straordinario contro le mafie, nonché Delega al Governo in materia di normativa antimafia' e s.m.i.. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad ACI Informatica le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le

variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le Parti rinviando alla disciplina dettata dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

**Articolo 29 – Fallimento. Cessione. Trasformazione. Scissione.**

**Acquisizione**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Impresa, il presente Contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore di ACI Informatica. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. La cessione di azienda e gli atti di fusione, acquisizione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti di ACI Informatica fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, acquisizione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

3. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, acquisizione, scissione e trasformazione, ACI Informatica può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.



### **Articolo 30 – Codice Etico e Patto di Integrità**

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Impresa stessa, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, e nel Codice Etico adottato da ACI Informatica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicato sul sito di ACI Informatica [www.informatica.aci.it](http://www.informatica.aci.it), nella sezione Trasparenza. L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del presente Contratto, e legittimerà ACI Informatica a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. L'Impresa dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Impresa stessa, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel "Patto di integrità" pubblicato sul sito di ACI Informatica [www.informatica.aci.it](http://www.informatica.aci.it), nella sezione trasparenza, all'interno del Codice Etico, la cui inosservanza legittimerà ACI Informatica a valutare l'adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del presente Contratto e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

### **Articolo 31 - Consenso al trattamento dei dati**

1. L'Impresa presta il consenso al trattamento dei propri dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

**Articolo 32 - Condizioni particolari di risoluzione**

1. Atteso che alla stipula del presente Contratto si è addivenuti in via d'urgenza, qualora successivamente alla stipula del Contratto stesso sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell'allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ACI Informatica può recedere dal presente Contratto.

2. L'Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il presente Contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di ACI Informatica di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

**Articolo 33 – Tolleranza. Validità**

1. L'eventuale tolleranza all'inadempimento a una o più clausole del presente Contratto, e il mancato esercizio anche di un solo diritto o di una facoltà dettagliati nel Contratto stesso, non potranno essere considerati come rinuncia all'esercizio dei diritti o delle facoltà da essi derivanti, e non precluderanno all'avente diritto la possibilità di esercitare successivamente tali diritti o facoltà, né la possibilità di

ottenere il risarcimento per il danno subito dalla violazione degli obblighi di cui al presente Contratto.

2. La nullità o invalidità di una o alcune delle disposizioni del presente Contratto non pregiudica la validità delle altre clausole, che restano pienamente valide ed efficaci. La validità del Contratto stesso non è inficiata dalla nullità, inefficacia, o ineseguibilità di una delle clausole in essi contenute, che viene sostituita nel modo più adeguato dalle norme vigenti.

#### **Articolo 34 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, a eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Informatica per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

#### **Articolo 35 - Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, li \_\_\_\_\_

**ACI Informatica S.p.A.**

**L'Impresa**

Il Direttore Generale

Il \_\_\_\_\_

Ing. Mauro Minenna \_\_\_\_\_

### Dichiarazione dell'Impresa annessa al contratto

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 – Composizione minima del pasto giornaliero e modalità per usufruirne

Articolo 4 - Servizio ristorazione bar

Articolo 6 – Orario del servizio

Articolo 7 – Durata - Proroga

Articolo 8 – Estensione del servizio

Articolo 9 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 10 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi contributivi';

Articolo 13 - Obblighi di riservatezza

Articolo 14 – Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro

Articolo 16 - Assicurazione

Articolo 17 – Revisione dei prezzi – rinunce

Articolo 19 - Penali

Articolo 22 - Subappalto

Articolo 23 - Disposizioni antimafia

Articolo 24 - Cauzione;

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

Articolo 26 - Risoluzione

Articolo 27 - Recesso

Articolo 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 29 – Fallimento – Cessione - Trasformazione – Scissione-

Acquisizione

Articolo 30 - Codice Etico e Patto di Integrità

Articolo 31 - Consenso al trattamento dei dati

Articolo 32 - Condizioni particolari di risoluzione

Articolo 35 - Foro competente

Roma, lì \_\_\_\_\_

L'Impresa

Il legale rapp.te pro tempore